SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1185-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1978

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e San Marino concernente l'aumento del contingente annuo di tabacchi, effettuato a San Marino il 21 marzo 1977

Comunicata alla Presidenza il 21 settembre 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione di amicizia e di buon vicinato vigente fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, stipulata il 31 marzo 1939 e resa esecutiva con legge n. 1320 del 6 giugno dello stesso anno, come contropartita alla rinuncia, da parte della Repubblica di San Marino, alla coltivazione del tabacco nel proprio territorio (articolo 45 della Convenzione) prevede la somministrazione, a prezzo di costo, al Governo della Repubblica stessa, a richiesta di questo, da parte dell'Italia, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di un certo quantitativo di tabacco. Questo era stato stabilito originariamente in 12.000 chilogrammi annui, di cui sei di tabacco greggio od in foglie (articolo 48).

In prosieguo di tempo, a causa delle crescenti esigenze finanziarie, detto contingente annuo venne gradatamente aumentato, o con Scambi di Note (come nel 1948 e nel 1954) ovvero con Accordi aggiuntivi, come nel 1953, nel 1960 e nel 1968.

L'ultimo di tali Accordi aggiuntivi — approvato e reso esecutivo con legge 22 maggio 1970, n. 373 — ha fissato l'ammontare in 60.000 chilogrammi annui. Stabilisce infatti il dispositivo ora vigente del richiamato articolo 48 della Convenzione, che il Governo della Repubblica italiana somministri — al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato — un quantitativo di tabacco lavorato di ogni qualità non eccedente complessivamente i 40.000 chilogrammi annui, nonchè un quantitativo di sigarette in confezione speciale, non eccedente complessivamente i 20.000 chilogrammi annui. Per la somministrazione in parola il prezzo resta stabilito ai costi dell'anno precedente; quanto al prezzo di vendita delle sigarette in confezione speciale, esso verrà concordato tra i due Governi sulla base del prezzo di vendita da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del corrispondente tipo di sigarette italiane.

Ancora una volta, sempre per i motivi sopra sinteticamente accennati (e cioè riconosciute nuove esigenze finanziarie della Repubblica di San Marino) è stato convenuto un ulteriore incremento del quantitativo di tabacco somministrabile, e il contingente annuo viene portato, dai 60.000 attuali a 90.000 chilogrammi.

L'aumento del contingente decorre dal 1977 (anno nel quale le Note sono state scambiate); l'Accordo entrerà in vigore non appena le due parti si saranno reciprocamente comunicate che i rispettivi adempimenti costituzionali sono stati espletati. Resta ferma ogni altra disposizione convenzionale attinente alla materia.

La 3ª Commissione propone l'approvazione.

ORLANDO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra Italia e San Marino concernente l'aumento del contingente annuo di tabacchi, effettuato a San Marino il 21 marzo 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al secondo capoverso dello Scambio di Note stesso.